

-Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Puglia

-Al Personale A.A.

e, p.c.

Al Personale Docente

Alle RSU d'Istituto

Nota Sindacale ANIEF Puglia

DA TRASMETTERE AL PERSONALE DOCENTE E DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON-LINE

"Ferie docenti: la Cassazione non ha introdotto le ferie d'ufficio. Facciamo chiarezza sulle sentenze n.n. 16525 e 16530 del 27 Maggio 2026".

FERIE DOCENTI: COSA CAMBIA PER LE SOSPENSIONI PREVISTE DAL CALENDARIO REGIONALE e LA MONETIZZAZIONE.

Sono pervenute a codesta Organizzazione Sindacale numerose segnalazioni riguardanti circolari interne che prevedono conteggi, decurtazioni e/o mancata monetizzazione delle ferie difformi dalle sentenze in oggetto per il personale con supplenze brevi o al 30 giugno.

Negli ultimi giorni le sentenze della Corte di Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026 sono state oggetto di numerosi commenti e interpretazioni che hanno generato non poca confusione. In particolare si è diffusa la convinzione che la Suprema Corte abbia stabilito che i docenti siano automaticamente collocati in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e che, di conseguenza, non abbiano più diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Tale interpretazione non trova riscontro nel contenuto effettivo delle sentenze.

Uno degli aspetti più importanti delle recenti sentenze della Cassazione riguarda il rapporto tra i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale e l'obbligo di informazione da parte del dirigente scolastico.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

La Corte ha affermato che per le vacanze già previste dal calendario regionale (ad esempio Natale, Pasqua e altre sospensioni deliberate dalla Regione) il dirigente scolastico non è tenuto a inviare una comunicazione individuale preventiva ai docenti.

Questo perché tali periodi sono stabiliti e pubblicati con largo anticipo e sono quindi già conosciuti da tutti i lavoratori. Secondo la Cassazione, il docente è già nelle condizioni di sapere quando si verificheranno tali periodi di sospensione e può organizzare autonomamente la richiesta delle ferie maturate.

Nei giorni di sospensione delle lezioni il docente resta in servizio: la sospensione apre una finestra di libera fruibilità delle ferie. **Non le impone automaticamente.**

La Corte esclude che i commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 si prestino a leggersi come un collocamento in ferie d'ufficio. **Le disposizioni «non prevedono che i docenti siano collocati in ferie di ufficio ovvero che i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali siano imputati a titolo di ferie, continuando ad essere necessaria la richiesta dell'interessato»** (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 5.2). E precisa che, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del c.c.n.l. di comparto 2006/2009, le ferie **«devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico»**. Senza domanda di ferie, non vi è fruizione; e dove non vi è fruizione, il dirigente non può presumerla, né disporla d'ufficio.

Resta fermo il principio secondo cui:

- ✓ le ferie devono essere richieste dal docente;
- ✓ il docente non è collocato d'ufficio in ferie;
- ✓ i giorni di sospensione delle lezioni non diventano automaticamente giorni di ferie.
- ✓ **i giorni di sospensione delle lezioni previste dal calendario regionale non sono monetizzabili ma non significa che sono state godute dal lavoratore, bisogna distinguere la monetizzazione con il godimento delle ferie. (due principi differenti).**

I giorni di sospensione delle lezioni decisi dalla singola scuola non riducono l'indennità.

La detrazione, poi, non riguarda qualunque giorno senza lezione, ma i soli «giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali». Il motivo è la conoscibilità anticipata: il calendario regionale, richiamato dalla legge, è pubblicato per tempo, sicché il docente «è reso pienamente avvertito dai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni disposti nell'arco temporale che si svolge dall'inizio al termine delle stesse, così da poter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodi» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 7). La fonte regionale, e solo essa, supplisce all'avviso del datore di lavoro, e lo fa «in base alle festività siccome definite a livello nazionale» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 5.4.1). Restano perciò fuori dal conto i giorni di chiusura decisi in proprio dalla singola scuola o con ordinanza: la chiusura dell'edificio adibito a seggio elettorale ne è l'esempio tipico.

Quando il dirigente deve invece avvisare il docente?

Diverso è il caso del periodo successivo al termine delle lezioni e precedente alla scadenza del contratto (ad esempio dal termine delle attività didattiche fino al 30 giugno).

In questa situazione la Cassazione ha ribadito che, per negare il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, il dirigente scolastico deve dimostrare di aver:

- ✓ comunicato al docente il numero delle ferie residue;
- ✓ invitato espressamente il docente a fruirne;
- ✓ avvertito che la mancata richiesta avrebbe comportato la perdita del diritto all'indennità.

In sintesi

Durante le vacanze previste dal calendario regionale:

- il dirigente non deve inviare uno specifico avviso individuale;

- il docente conosce già tali periodi;
- non esistono ferie automatiche;
- possono essere considerate solo le ferie effettivamente maturate.
- **i giorni maturati durante le sospensioni delle attività didattiche previste dal calendario regionale, anche se non richieste NON sono monetizzabili.**

Dopo il termine delle lezioni e fino alla scadenza del contratto:

- il dirigente deve informare il docente;
- deve invitarlo a fruire delle ferie residue;
- deve avvertirlo delle conseguenze della mancata richiesta;
- **in mancanza di tali adempimenti resta il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.**

Questo è il vero principio affermato dalla Cassazione: nessuna ferie d'ufficio per i docenti, ma nessun obbligo di avviso individuale per le sospensioni delle lezioni già previste e conosciute attraverso il calendario scolastico regionale.

Attenzione: si detraggono solo le ferie già maturate

Un altro principio fondamentale affermato dalla Cassazione riguarda la maturazione progressiva delle ferie. Le ferie non maturano tutte all'inizio del contratto, ma si accumulano progressivamente in proporzione al servizio prestato. Questo significa che durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario regionale possono essere considerate esclusivamente le ferie che il docente aveva già maturato in quel momento.

Esempio pratico

Se durante le vacanze natalizie il calendario regionale prevede 11 giorni di sospensione delle lezioni, non significa che vengano automaticamente detratti tutti gli 11 giorni.

Se il docente, alla data di inizio delle vacanze natalizie, **aveva maturato soltanto 7 giorni di ferie**, potranno essere considerati al massimo 7 giorni. I restanti 4 giorni non possono essere detratti perché il docente non aveva ancora maturato il corrispondente diritto alle ferie (vanno nel conteggio in itinere fino al termine del contratto).

In altre parole:

✗ Non si detraggono automaticamente tutti i giorni di sospensione delle lezioni.

✓ Si detraggono soltanto i giorni di ferie effettivamente maturati fino a quel momento.

Questo principio è particolarmente importante per i docenti a tempo determinato, poiché limita notevolmente il numero di giorni che possono essere sottratti dal monte ferie residuo ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva.

Anche le festività soppresse devono essere conteggiate

La Cassazione ha inoltre confermato che le quattro giornate di riposo per festività soppresse seguono lo stesso regime giuridico delle ferie.

Pertanto, nel calcolo finale devono essere considerate:

- le ferie maturate e non godute;
- le festività soppresse maturate (in rapporto al periodo del contratto) e non godute.

Anche tali giornate possono dare luogo all'indennità sostitutiva qualora non siano state effettivamente fruite dal lavoratore.

In sintesi

La Cassazione non ha affermato che durante le vacanze di Natale o Pasqua tutti i giorni di sospensione delle lezioni debbano essere considerati ferie.

Ha invece stabilito che:

- ✓ il dirigente non è tenuto a un avviso individuale per i periodi già previsti dal calendario regionale;
- ✓ non esistono ferie d'ufficio;
- ✓ si possono detrarre soltanto le ferie effettivamente maturate fino a quel momento;
- ✓ le festività soppresse vanno sommate alle ferie nel calcolo complessivo;
- ✓ le ferie e le festività soppresse non godute (non maturate) possono continuare a dare diritto all'indennità sostitutiva nei casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Schema ANIEF Puglia

- Ferie annue: 30gg (-3 anni di servizio) o 32gg (+3 anni di servizio). (+ 4 festività soppresse)
- Maturazione: 2,5 giorni/mese (oppure 2,67 giorni/mese oltre i 3 anni).
- Nessuna ferie d'ufficio durante le sospensioni delle lezioni.
- Si detraggono solo le ferie già maturate alla data della sospensione.
- Le festività soppresse si aggiungono al conteggio delle ferie residue.
- Per il periodo successivo al termine delle lezioni, il dirigente deve informare il docente delle ferie residue e delle conseguenze della mancata fruizione.

(Formula di calcolo)

Docenti con diritto a 30 giorni annui:

$$\text{Ferie maturate} = \frac{30}{12} \times \text{mesi di servizio}$$

ovvero:

2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio.

Docenti con diritto a 32 giorni annui:

$$\text{Ferie maturate} = \frac{32}{12} \times \text{mesi di servizio}$$

ovvero:

2,67 giorni di ferie per ogni mese di servizio.

Le **festività soppresse** spettanti al personale della scuola sono **4 giorni per anno scolastico** (art. 14 CCNL Scuola) e, come le ferie, maturano in **proporzione al servizio prestato**

Formula di calcolo

$$\text{Festività soppresse maturate} = \frac{4}{12} \times \text{mesi di servizio}$$

Esempi pratici

Durata contratto	Festività soppresse maturate
3 mesi	1 giorno
6 mesi	2 giorni
9 mesi	3 giorni
10 mesi (1 settembre - 30 giugno)	3,33 giorni
12 mesi	4 giorni)

In fine si ribadisce che **la monetizzazione continua a esistere** non è stata eliminata.

La Cassazione ha ribadito che spetta l'indennità sostitutiva per le ferie non fruito entro la fine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto, limitatamente alla differenza tra:

- giorni di ferie maturati;
- giorni di sospensione delle lezioni utilizzabili per il loro godimento

In considerazione dei principi stabiliti nelle medesime sentenze di Cassazione.

PERTANTO

*Si invitano le segreterie scolastiche a calcolare correttamente il numero di **ferie maturate** durante le sospensioni delle attività didattiche così come previste dal calendario regionale, e dal termine delle lezioni al 30 giugno, con eventuale parte monetizzabile in particolare per i supplenti brevi con contratto fino al termine delle lezioni.*

Cordialmente

Bari 10/06/2026

il presidente regionale ANIEF Puglia

Pasquale Spinelli